

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DEL
GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.a r.l. E PER L'UTILIZZO DEL LOGO
APPROVATO CON C.d.A. DEL 21.09.2018**

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le regole e le modalità per la concessione del patrocinio del GAL Daunia Rurale 2020 per manifestazioni ed eventi promossi da altri soggetti che abbiano particolare rilevanza e specifico interesse per il GAL Daunia Rurale 2020 e per il territorio di azione dello stesso (San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieti, Poggio Imperiale, Apricena).
2. Regolamenta, inoltre, i criteri e le procedure per l'uso, da parte dei promotori di tali manifestazioni ed eventi, del logo del GAL Daunia Rurale 2020 nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.

ART. 2 DEFINIZIONE

1. Il Patrocinio è una manifestazione di apprezzamento e adesione ad una iniziativa promossa da associazioni o enti pubblici o privati di particolare rilievo istituzionale, scientifico, didattico-educativo, economico, culturale, sociale, sportivo, ricreativo organizzate a livello locale, provinciale e regionale, che in maniera prevalente attenga a valori considerati importanti per il GAL Daunia Rurale 2020 e coerenti con la propria mission, nonché iniziative rivolte a promuovere una più diffusa cultura della tutela e valorizzazione dell'agricoltura e del mondo rurale, del turismo, della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale materiale ed immateriale e delle tradizioni locali.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e non comporta l'assunzione di spese a carico del GAL, né la automatica concessione di contributi economici, sotto qualsiasi forma.
3. Ai fini della concessione del Patrocinio, l'iniziativa deve essere promossa ed organizzata preferibilmente da soggetti pubblici, da soggetti portatori di interessi diffusi, da soggetti non aventi fini di lucro o da soggetti privati dotati di rappresentatività nel territorio nel quale gli stessi operano. Il patrocinio può essere concesso per iniziative promosse da Enti, Istituzioni, associazioni pubbliche e private, aziende e altri soggetti collettivi, ma non da singoli soggetti privati, fatto salvo nel caso in cui vi sia la presenza di rilevanti motivazioni che inducano ad escludere qualsiasi finalità di profitto personale.
4. Il Patrocinio non può essere concesso di norma a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro. Fanno eccezione infatti quelle che presentano con chiarezza caratteristiche tali da essere facilmente riconoscibili quale mezzo di promozione e valorizzazione del GAL Daunia Rurale 2020, del territorio di riferimento del GAL e dei suoi valori di riferimento.
5. Il Patrocinio viene concesso con atto del Presidente previa relativa istruttoria e apposizione di parere da parte del Direttore Tecnico.

ART. 3 OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Tenuto conto della definizione di cui all'art. 2 comma 1, possono essere oggetto di Patrocinio:
 - a. MANIFESTAZIONI (ad esempio mostre, convegni, congressi, incontri etc.), ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti e associazioni politici; sono



esclusi inoltre gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi;

- b. PUBBLICAZIONI (ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- c. PRODOTTI MULTIMEDIALI E TELEMATICI (ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd, siti web a contenuto divulgativo) che saranno sottoposte a specifica valutazione;
- d. CORSI, SEMINARI, WORKSHOP E INIZIATIVE aperte al pubblico, con carattere divulgativo.

Il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la manifestazione, pubblicazione a stampa ovvero il prodotto multimediale e telematico ed i corsi, prevedano la compartecipazione del GAL nella fase progettuale e operativa del progetto.

ART. 4 CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

1. La concessione del Patrocinio è riferito alla singola iniziativa e non è da intendersi esteso ad altre iniziative analoghe o affini. Per l'iniziativa che si ripete con frequenza periodica durante l'anno solare, dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono a frequenza annuale, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
2. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni sostanziali al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al GAL che si riserva di rivalutare i termini dell'istanza.
3. Il patrocinio può essere revocato ogni qualvolta l'oggetto del patrocinio stesso, previa verifiche successive, risultasse non più rispondente ai criteri ed alle finalità dettati dal GAL.
4. A conclusione della manifestazione od iniziativa patrocinata, i promotori e gli organizzatori della stessa sono tenuti a trasmettere sintetica documentazione utile, comprovante l'avvenuto utilizzo del patrocinio e/o del logo del GAL, con particolare riferimento ai materiali divulgativi utilizzati da inviare in formato digitale all'indirizzo info@galdauniarurale2020.it

ART. 5 EFFETTI DELLA CONCESSIONE

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il Patrocinio concesso in modo appropriato al livello di operatività ed efficacia del GAL, utilizzando la dicitura: "**con il Patrocinio del GAL DAUNIA RURALE 2020**" ovvero attraverso l'apposizione del logo del GAL, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche indicate dal GAL, preceduto dalla dicitura "**Patrocinio**" o "**con il Patrocinio**". Contestualmente all'autorizzazione sarà cura del Gal fornire il supporto digitale del Logo tipo.
2. Il Logo può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione di eventi per i quali è già stato concesso il patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio del GAL. In questi casi, l'utilizzo del logo del GAL deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non può protrarsi per più di 30 giorni dopo il termine dell'iniziativa. Con eccezione dell'evento oggetto del patrocinio, l'amministrazione del GAL non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione il GAL Daunia Rurale 2020 potrà essere ritenuto responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.



ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO

1. Al fine di ottenere la concessione del Patrocinio e dell'eventuale utilizzo del Logo, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile in allegato (Allegato A_Richiesta), va indirizzata al Presidente del GAL Daunia Rurale 2020 e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.
2. La domanda deve contenere:
 - a. il programma e la descrizione sintetica dell'iniziativa con l'indicazione sia delle finalità sia degli elementi che comprovino l'interesse del GAL;
 - b. le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo del Logo.
 - c. la domanda deve pervenire al GAL almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, consegnata a mano o al seguente indirizzo di posta elettronica: info@galdauniarurale2020.it.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa.

ART. 7 UTILIZZO DEL LOGO AL DI FUORI DELLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. L'uso del Logo del GAL da parte di soggetti diversi, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 3, può essere effettuato solo a seguito di apposita concessione ed in base ad espressa domanda.
2. Nella richiesta di utilizzo del Logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere sinteticamente il materiale informativo o promozionale sul quale sarà apposto e l'eventuale utilizzo su siti web.

ART. 8 SANZIONI

1. Fatta salva la facoltà del GAL Daunia Rurale 2020 di procedere in via civile e penale per l'uso non autorizzato, fraudolento o lesivo della dignità del GAL Daunia Rurale 2020, del patrocinio e del Logo istituzionale del Gal, qualora il Concessionario venga meno agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, non potrà formulare per un anno a partire dalla richiesta effettuata una nuova domanda di patrocinio e/o utilizzo del Logo del GAL.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

ART. 10 NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento sarà reso pubblico sull'Albo on line del sito web del GAL e resterà in vigore sino a modifica o revoca dello stesso. www.galdauniarurale2020.it

Il Presidente

Luigi Angelillis

